

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

RICAPITOLANDO

ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2012 le autentiche della firma su dichiarazioni sostitutive di atto notorio effettuate dal Comune **NON sono valide e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni** (Questura, Prefettura, Motorizzazione, Scuole, Università, Comuni, Provincie, Regioni, Ministeri, Camere di Commercio, Inps, Inail, Inpdap, Aziende Sanitarie Locali, etc.) **e con i Privati gestori di pubblici servizi** (es. Rai, Enel, Poste, Acqua, Gas, Aci, Pra, Gestori telefonici, etc).

COSA SONO

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Possono essere utilizzate:

- Per dichiarare **stati** (es. essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona), **qualità personali** (es. essere titolari di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi) o **fatti** (es. avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio) che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle **autocertificazioni**.
- Per atti di delega al compimento di **una attività materiale** quale: ritiro o consegna di documenti **tra organi della pubblica amministrazione**, riscossione pensione o compensi economici
- Per dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
- Per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.

Si possono dichiarare anche dati **riguardanti terze persone**, di cui si è a conoscenza.

CHI

Possono **utilizzare** la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

- cittadini italiani
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d'origine e l'Italia

Accettano la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

- accettare la dichiarazione sostitutiva è **obbligatorio per la Pubblica Amministrazione** e per le imprese esercenti pubblici servizi (es. Enel, Telecom ect.)
- accettare la dichiarazione sostitutiva è **facoltativo per i privati** (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell'interessato al controllo dei dati presso l'Amministrazione che li detiene.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

- essere firmate davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione
- **OPPURE**
- essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere la **firma autenticata**. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d'identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.

NOTE

Non si possono autodichiarare:

- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d'impegno
- Accettazioni o rinunce d'incarico
- Procure
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

Diritti del cittadino

Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell'Ente Pubblico e dei privati Gestori di Pubblici Servizi. Se un impiegato della Pubblica Amministrazione non accetta un'autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con firma autenticata rilasciate dal comune sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Controlli

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare **controlli** sul suo contenuto.

Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

COSTI

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono **SEMPRE** gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata.

In caso la dichiarazione debba essere presentata ad un soggetto privato, l'autenticazione della firma è soggetta **all'imposta di bollo (Euro 14,62)** + diritti di segreteria, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dal DPR 642/72 (Tabella – Allegato B - aggiornata al 1° gennaio 2012 che pubblichiamo su questo link) e da leggi speciali.

Il cittadino che richiede l'esenzione dal bollo (diritti di segreteria) deve specificare l'uso che intende farne al fine di non incorrere nel reato di evasione fiscale per il mancato pagamento del tributo.

Modulistica

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – generica b in word - ed altre in pdf